

IMPOSTE SUL REDDITO

La verifica dei requisiti di permanenza nei regimi agevolativi

di Laura Mazzola

Master di specializzazione

LA GESTIONE ACCENTRATA DELLA TESORERIA: PROFILI LEGALI E CONTRATTUALI PER COMMERCIALISTI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

accedi al sito >

Con l'inizio del nuovo anno occorre verificare la sussistenza dei **requisiti, in capo ai singoli contribuenti clienti c.d. "minimi" e "forfetari"**, per poter **continuare ad applicare i richiamati regimi agevolativi**.

In merito al singolo contribuente che, anche nel periodo di imposta 2021, ha adottato il **"regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità"**, di cui al **D.L. 98/2011** e successive modifiche, occorre verificare che:

- nell'**anno precedente** il soggetto non abbia **conseguito e incassato ricavi o compensi superiori a 30.000 euro**;
- nell'**anno precedente** il soggetto non abbia **effettuato cessioni all'esportazione**;
- nell'**anno precedente** il soggetto non abbia **sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori**;
- nell'**anno precedente** il soggetto non abbia **erogato somme a titolo di partecipazione agli utili agli associati in partecipazione con apporto costituito esclusivamente dalla presentazione di lavoro**;
- nel **triennio precedente** il soggetto non abbia **acquistato beni strumentali per valori superiori a 15.000 euro**, considerando il 50% per i beni ad utilizzo promiscuo;
- nell'**anno precedente** abbia **compiuto il trentacinquesimo anno di età (classe 1986)**.

Nell'ipotesi in cui sia venuto meno anche solo uno dei requisiti indicati, si verifica una delle **condizioni di esclusione** ed il soggetto "contribuente minimo" è obbligato a fuoriuscire dal regime di vantaggio.

Diversamente, in merito al singolo contribuente che, nel periodo di imposta 2021, ha adottato il **"regime forfetario"**, di cui alla **L. 190/2014** e successive modifiche, occorre verificare che:

- nell'**anno precedente** il soggetto non abbia **conseguito e incassato ricavi o compensi**

superiori a 65.000 euro, ragguagliati all'anno nell'ipotesi di attività iniziata in corso d'anno;

- **nell'anno precedente il soggetto non abbia sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di importi superiore a 20.000 euro lordi;**
- **nell'anno precedente il soggetto non abbia percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro**, tranne nel caso in cui il rapporto sia cessato.

Si evidenzia, inoltre, che la possibile decisione di **fuoriuscire da un regime agevolativo**, in favore del regime contabile semplificato o ordinario, deve essere assunta già dai primi giorni dell'anno nuovo, anche alla luce dell'eventuale **esposizione della ritenuta** per taluni contribuenti fornitori del "contribuente forfetario" (come, ad esempio, gli agenti di commercio o i professionisti).

Si ricorda che, come evidenziato dall'Agenzia delle entrate con la [circolare 10/E/2016](#) e la successiva [risposta ad istanza di interpello n. 499/2019](#), le **conseguenze del passaggio in corso d'anno** sono, in alternativa, le seguenti:

- **obbligo di emissione**, ai sensi dell'[articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), di **note di variazione elettroniche in aumento**, ad integrazione delle fatture elettroniche (solo se inviate allo SdI) originarie emesse senza Iva, **addebitando a titolo di rivalsa l'imposta** da versare all'erario, nonché **esponendo l'eventuale ritenuta di acconto**;
- **obbligo di emissione**, ai sensi dell'[articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), di **note di variazione in diminuzione**, a storno delle fatture cartacee o elettroniche emesse senza l'addebito di Iva, nonché **emissione di nuove fatture elettroniche**, in sostituzione delle precedenti, **addebitando a titolo di rivalsa l'imposta** da versare all'erario ed **esponendo l'eventuale ritenuta di acconto**.

Infine, si evidenzia che ogni **documento elettronico emesso oltre i dodici giorni**, dal momento di effettuazione dell'operazione, comporta il **pagamento della sanzione** prevista dall'[articolo 6 D.Lgs. 471/1997](#).